

Gaia Servizi S.r.l.
Bollate

Parte speciale 1 del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D lgs 231/2001
Reati contro la PA e reati introdotti dalla Legge 190/2012

Revisione	Approvazione del	Natura delle modifiche
Rev. N. 01	Consiglio di Amministrazione del 02.02.2017	Adozione
Rev. N. 02	Consiglio di Amministrazione del 21.02.2022	Prima revisione

Gaia Servizi S.r.l.

Sommario

1. Introduzione.....	3
2. Disamina reati	3
2.1 <i>Reati contemplati dalla 190/2012</i>	3
2.2 <i>Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 24, D.lgs. 231/01)-Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i>	5
2.3 <i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D.lgs. 231/01)</i>	7
3. Considerazioni esplicative	10
4. Individuazione delle attività sensibili	12
5. Misure atte a prevenire la commissione del reato	15

1. Introduzione

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), emesso da ANAC, nel 2019 ha dato la possibilità agli enti destinatari delle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza che adottino già dei modelli di organizzazione e gestione del rischio, sulla base del D.lgs. n. 231 del 2001 di fare perno su essi per predisporre i propri “piani di prevenzione della corruzione”, estendendone però l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal D.lgs. 231 del 2001 ma anche a tutti quei reati considerati nella legge n. 190 del 2012.

Questa parte del Modello di organizzazione gestione e controllo di Gaia Servizi è stata implementata, esaminando le ipotesi di reato contemplate oltre che negli articoli 24 e 25 del Decreto legislativo 231/2001 anche previsti nella Legge 190/2012.

È da sottolineare che in questa parte del documento e, diversamente rispetto all’impostazione di base del Modello, non si analizzano solo quelle ipotesi di commissione di eventi criminosi in cui Gaia Servizi possa avere un interesse o vantaggio tale da configurare la responsabilità amministrativa dell’azienda, ma si approfondiscono tutte le ipotesi di accadimento.

Questa Parte Speciale del Modello di organizzazione gestione e controllo è da integrare con il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza” predisposto e aggiornato da Gaia Servizi annualmente come richiesto dal legislatore e dall’Autorità.

2. Disamina reati

2.1 Reati contemplati dalla 190/2012.

Art. 314. c.p. (Peculato):

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Art. 316. C.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui):

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, danaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 323. C.p.(Abuso di ufficio):

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento,

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Art. 325. C.p. (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio):

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Art. 326. c.p. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio):

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Art. 328. c.p. (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Art. 329.c.p. (Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica):

Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 331. c.p. (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità):

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516 .I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 334. C.p.(Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa):

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

Art. 335. C.p. (Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa)

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

2.2 Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 24, D.lgs. 231/01)-
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

Art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato):

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti,

mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art 356 (Frode nelle pubbliche forniture)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

Art. 640 co. 2 n. 1 (Truffa ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea).

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire tremila a quindicimila:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Art. 640 bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640-ter c.p.(Frode informatica).

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, n. 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

2.3 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D.lgs. 231/01).

Art. 314. c.p. (Peculato):

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Art. 316. C.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui):

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, danaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 317 c. p. (Concussione):

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, danaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 c. p. (Corruzione per l'esercizio della funzione)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, danaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 319 c. p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, danaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Art. 319-bis c. p. (Circostanze aggravanti):

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter c. p. (Corruzione in atti giudiziari):

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se

dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art 319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità),

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 c. p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio):

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 c. p. (Pene per il corruttore):

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319-bis, nell' art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 c. p. (Istigazione alla corruzione):

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis c. p. (Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

Art. 323. C.p. (Abuso di ufficio):

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

346-bis (Traffico di influenze illecite)

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.
2. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
3. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
4. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
5. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o

organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. (art. 377-bis c.p.).

3. Considerazioni esplicative

Il **delitto di peculato** si configura con l'indebita appropriazione di denaro o altra cosa mobile che si trova, al momento della consumazione del reato nel possesso o comunque nella disponibilità del soggetto attivo, in ragione del suo ufficio o del suo servizio. Anche l'indebita alienazione, distruzione, semplice detenzione, utilizzo di denaro o di altra cosa mobile integra questa fattispecie delittuosa. L'art. 316 del Codice Penale introduce un'ulteriore fattispecie delittuosa che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio integra quando, nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. È necessario che l'errore del soggetto passivo sia spontaneo e non causalmente riconducibile ad artifici o raggiri del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. Tale reato se commesso comporta anche responsabilità amministrativa della società.

Si ha il reato di **abuso d'ufficio** quando un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle sue funzioni produce un danno o un vantaggio patrimoniale che è in contrasto con le norme di legge o di regolamento. Il bene giuridico tutelato è il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica amministrazione, oltre alla trasparenza dell'azione amministrativa. Tale reato se commesso comporta anche responsabilità amministrativa della società.

Nel nostro ordinamento giuridico la tutela penale del c.d. "**segreto d'ufficio**" è incentrata sul delitto di "Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio" art. 326 c.p., il quale impone, nei casi previsti dalla legge, il dovere di segretezza nell'esercizio dell'attività amministrativa, legislativa e giudiziaria, al fine di evitare che la P.A. possa subire un pregiudizio sotto il profilo del "regolare funzionamento della sua attività" e della "legale esplicazione dei suoi poteri", nonché allo scopo di garantire il disinteresse personale nell'esercizio delle funzioni che il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio sono tenuti a svolgere, in modo da impedire che tali soggetti traggano profitto dalle conoscenze acquisite in relazione alle funzioni svolte.

La fattispecie di reato in esame nell'art 328 (**Rifiuto d'atto d'ufficio**) include al suo interno due autonome tipologie di reato, al primo comma viene in risalto l'indebito rifiuto del Pubblico ufficiale o Incaricato di pubblico servizio a compiere un atto del suo ufficio che per le ragioni di Giustizia, sanità, sicurezza e ordine pubblico deve essere tempestivamente adottato, ciò implica una previa richiesta di adempimento rivolta al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Ciò che si vuole tutelare con tale reato è il buon andamento della Pubblica Amministrazione che viene assicurato con la tempestività

dell'assolvimento delle pubbliche funzioni. La seconda fattispecie di reato dell'art. 328 c.p. è l'omissione d'atti d'ufficio, prevista dal secondo comma; con tale reato si punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che omette di compiere l'atto dell'ufficio ovvero non esponga le ragioni del ritardo entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi ha interesse. È necessaria ai fini della punibilità una formale richiesta scritta, da parte di chi vi abbia interesse, all'organo competente a provvedere e l'obbligo corrispondente del funzionario responsabile di pronunciarsi sulla relativa istanza.

L'art 329 (**Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica**) richiama quanto sopra citato in riferimento però a un militare o da un agente della forza pubblica.

L'interruzione di servizio pubblico o di pubblica necessità (art.331) è il reato attribuibile agli esercenti di imprese che forniscano servizi pubblici o di pubblica necessità, nel caso in cui interrompano il proprio servizio o sospendano il lavoro degli uffici o dell'azienda, in modo da turbare la regolarità del servizio.

L'Art 334 prende in esame le condotte delittuose ricadenti su beni sottoposti a sequestro, per i quali le esigenze di tutela della proprietà si sovrappongono con il vincolo di indisponibilità che il sequestro è chiamato a perseguire, e che rende illecite le violazioni altrimenti destinate ad incidere in via esclusiva sul patrimonio del danneggiato.

Il bene giuridico tutelato nel reato richiamato **dall'art. 335** è rappresentato dal buon andamento della pubblica amministrazione. Infatti, la finalità del legislatore penale è quella di non vedere vanificato, annullato l'interesse dello Stato alla conservazione del vincolo derivante da un sequestro disposto nel procedimento penale o da un sequestro che viene disposto dalle competenti autorità amministrative. L'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 335 c.p. è costituito dalla colpa del soggetto agente il quale ha provocato il fatto-reato (evento) per avere ommesso di adottare e rispettare tutte le prescrizioni cautelari che sono connesse ai doveri professionali inerenti alla qualifica di custode.

Le fattispecie in disamina relative **all'art. 316 bis e ter** sono volte a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominati, tanto nel momento "genetico" in cui viene richiesta ed ottenuta l'erogazione pubblica, quanto in quello "esecutivo" della sua corretta utilizzazione.

In un caso, sono punite le condotte con cui viene alterato il processo decisionale dell'Ente erogante, nell'altro caso assume invece rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto alle finalità di interesse pubblico che ne avevano giustificato l'erogazione.

Elemento caratterizzante delle fattispecie di reato contemplate nell'art 25 del D.lgs 231/01, è costituito dall'accordo, intervenuto tra un pubblico funzionario ed un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per compiere, omettere o ritardare un atto relativo all'esercizio delle sue attribuzioni, un compenso che non gli è dovuto.

La retribuzione fornita o promessa al funzionario pubblico può consistere non solo in denaro, ma anche in qualsiasi altro vantaggio.

Oggetto dell'accordo corruttivo può essere tanto un atto dovuto (cd. corruzione 'propria', ad es. velocizzare una pratica di competenza del soggetto qualificato, il quale avrebbe dovuto comunque compiere quell'atto), quanto un atto contrario ai suoi doveri (cd. corruzione 'impropria', ad esempio: garantire l'aggiudicazione di una gara, falsandone gli esiti).

Ipotesi peculiare è quella della corruzione in atti giudiziari, configurabile nell'ipotesi in cui, al fine di conseguire un risultato favorevole nel corso di un procedimento civile, penale o amministrativo, venga corrotto un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma ad esempio anche un cancelliere o altro funzionario).

Si tratta di un reato a concorso necessario, per il quale è prevista la punibilità tanto del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio 'corrotto', quanto del privato 'corruttore'.

Il privato è punito, altresì, anche nel caso di istigazione non accolta, quando cioè in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione del reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta o la promessa non dovuta ed illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare l'atto del suo ufficio.

Per l'attuale disciplina codicistica, ciò che rileva ai fini dell'individuazione della qualifica soggettiva non è la natura giuridica (pubblica o privata), del soggetto con il quale esponenti aziendali entrino in contatto, quanto l'attività svolta in concreto, secondo una nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio di tipo "oggettivo", che può comportare difficoltà nell'individuazione della qualificazione giuridica di un soggetto (se pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o semplice privato).

Come indicazione generale, la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti (che siano pubblici dipendenti o privati), che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà di una Pubblica Amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. Sono incaricati di un pubblico servizio, coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa (ed a condizione che non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale).

Coloro che versino in stato di incertezza in merito al ricorrere della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in capo ad un soggetto terzo, dovranno rivolgersi senza indugio all'Organismo di Vigilanza e al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Nel reato di concussione, al contrario, non vi è un accordo tra il funzionario ed il privato, ma anzi il primo, avvalendosi della sua posizione di preminenza, costringe il privato a dare o promettere denaro o altri vantaggi.

E' punito inoltre anche il pubblico ufficiale che induce il privato a pagare o a dare altre utilità abusando della sua qualità o dei suoi poteri.

4. Individuazione delle attività sensibili

In riferimento al rischio di incorrere nei reati dell'art.24 riferite alla malversazione e indebita percezione dei finanziamenti anche in ambito di Comunità europea, le aree sensibili potrebbero essere la richiesta e l'utilizzo di finanziamenti, attività comunque che non viene sviluppata all'interno di Gaia Servizi.

In riferimento ai reati di truffa, contemplati nel medesimo articolo, si ritiene che le condotte previste siano astrattamente rilevanti nell'ambito della società, nella fase ad esempio in cui Gaia Servizi si

relaziona con il Comune di Bollate per fornire dati e informazioni, in tale circostanza vi potrebbe essere il pericolo di fornire alla Pubblica Amministrazione informazioni o dati non veritieri sulle qualità del servizio offerto, supportate da documentazione artefatta o da altri raggiri. Medesima situazione potrebbe verificarsi ad esempio anche nelle relazioni che intercorrono tra la società e l'ATS per la gestione della RSA (attestazione possesso requisiti di accreditamento, invio di dati richiesti dall'ATS etc).

Non essendovi ragioni di escludere, in via di principio e per le finalità qui perseguite, la commissione del reato di frode informatica, lo stesso è certamente rilevante per il Modello di Gaia Servizi riscontrandosi ambiti di attività della Società nei quali i destinatari del presente Modello hanno opportunità di intervenire su dati, informazioni informatici della PA

I reati riferiti all'ambito corruttivo presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato), ma possono anche richiedere, per la loro commissione, il compimento di attività prodromiche o preparatorie.

Appare opportuno, di conseguenza, differenziare le attività a rischio diretto di commissione dei reati, dalle attività di supporto, nelle quali vi è la possibilità di porre in essere condotte che, pur non integrando ipotesi di reato, ne costituiscono indefettibile attività preparatoria.

Attività a rischio diretto sono tutte quelle in cui la società intrattiene usualmente o comunque può intrattenere rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ed in particolare:

- la gestione dei rapporti con i competenti soggetti pubblici per quanto concerne ad esempio le verifiche da parte di esponenti PA sull'erogazione dei servizi svolti (es. ATS);
- la richiesta e l'ottenimento di eventuali autorizzazioni e licenze necessarie allo svolgimento delle attività aziendali;
- la gestione dei rapporti con i competenti soggetti pubblici per quanto concerne la sicurezza e l'igiene sul lavoro, ed in generale la normativa per la prevenzione degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali, anche con riferimento ad ispezioni, atti di accertamento ed eventuali sanzioni;
- la gestione dei rapporti con i competenti soggetti pubblici per quanto concerne la gestione ambientale e la gestione della RSA (Arpa, ATS);
- la gestione dei rapporti con gli enti locali/territoriali deputati alla vigilanza in materia di sicurezza degli edifici e degli impianti (VVFF etc.);
- attività di pubbliche relazioni;
- gestione dei rapporti con le pubbliche autorità (Agenzia delle Entrate, Polizia, Ministero della Salute, Corte dei conti ecc.) e con le Autorità di Vigilanza.

Accanto agli ambiti ora evidenziati, se ne devono individuare altri, nei quali potrebbero svolgersi attività "preparatorie", indispensabili per la commissione del reato di corruzione.

L'esperienza giudiziaria ha evidenziato che la prassi più diffusa per procurarsi la provvista indefettibilmente necessaria al reato di corruzione consiste nell'utilizzo di fatture per operazione inesistenti, o nella sovrapproduzione.

Ne deriva che - ferma restando l'eventuale autonoma configurabilità di altri profili di rilevanza penale (al momento, non comportanti la responsabilità delle persone giuridiche) nelle anzidette operazioni - una particolare attenzione deve essere riservata all'attività di fatturazione e, più in generale, a tutte quelle attività e/o operazioni potenzialmente idonee a creare disponibilità extracontabili, ancorché per valori inferiori alle soglie di punibilità richieste dall'attuale formulazione degli artt. 2621 e 2622 c.c.

Le medesime operazioni potrebbero, poi, essere poste in essere direttamente nei confronti del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, con l'effetto, in caso di sopravvalutazione del valore della prestazione (di fornitura di beni o servizi, o di prestazione professionale, etc.) resa, o di inesistenza della stessa, di farlo risultare in tal modo apparentemente titolato a ricevere la retribuzione pattuita.

Può configurarsi il reato di corruzione anche nelle ipotesi in cui, in luogo di una somma di denaro, il funzionario pubblico consegue altri vantaggi "in natura" (ad es., gli vengano messi a disposizione beni che, pur di proprietà o nella disponibilità dell'Azienda, possano essere destinati all'uso personale del funzionario stesso), per cui anche la complessiva gestione del patrimonio aziendale deve essere inclusa tra le attività sensibili.

Le attività di supporto, pertanto, sono così individuate:

- gestione dei crediti e dei contenziosi;
- gestione dei rapporti con fornitori, consulenti e professionisti;
- gestione delle risorse finanziarie;
- gestione delle sponsorizzazioni;
- gestione del personale;
- tutela dell'ambiente ed utilità sociale;
- attività promozionale;
- distribuzione dei farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- gestione dei farmaci stupefacenti;
- gestione beni aziendali;
- gestione delle risorse umane;
- gestione cassa;
- gestione contabilità e bilancio;
- gestione degli acquisti di beni o servizi;
- gestione di contratti di consulenza e di prestazione professionale.

Per quanto riguarda i reati considerati dalla Legge 190/2012 le aree a rischio sono state identificate in un'analisi del rischio dedicata che è da considerarsi parte integrante del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza di Gaia Servizi srl.

Tutte le funzioni aziendali possono intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione a differenti livelli. Il dettaglio di quali siano le funzioni che nell'operatività possono entrare in contatto con un

dipendente pubblico è riportato all'interno delle differenti procedure operative predisposte in Gaia Servizi e nei regolamenti adottati.

Per le aree a rischio riferite alle relazioni con le terze parti tutte le aree possono essere coinvolte.

5. Misure atte a prevenire la commissione del reato

Oltre al Codice Etico in cui vi è una chiara identificazione delle regole di comportamento da seguire per evitare il rischio di incorrere nei reati introdotti dall'art 24 e 25 e 25- decies; il Modello prevede:

- un chiaro sistema di procure e deleghe;
- un sistema organizzativo definito specificato nel funzionigramma/organigramma aziendale e nei relativi mansionari;

Nel dettaglio, per prevenire i reati di malversazione e indebita percezione dei finanziamenti si ribadisce che non vi è prassi in Gaia Servizi di richiedere i finanziamenti.

Per prevenire i reati di truffa anche informatica nei confronti della PA vi è una prassi consolidata nella gestione delle attività di erogazione dei servizi laddove sia necessario l'utilizzo di un sistema informatico.

Per le aree a rischio 'diretto' di commissione di reati corruttivi i comportamenti da tenere, descritti nel Codice Etico, possono essere considerati il principale strumento atto ad evitare il rischio di accadimento.

Per le aree a supporto si identificano:

- Regolamento del servizio economale
- Bilanci pubblicati sul sito in Amministrazione trasparente e oggetto di controllo da parte del collegio sindacale.

In aggiunta alle misure sopra elencate, si è ritenuto di adottare particolari cautele nei rapporti con le Parti Terze, ai fini di una più penetrante prevenzione dei reati di corruzione.

Le Parti Terze sono soggetti esterni alla Società e alle procedure e agli obblighi di riporto previsti dal Modello per i dipendenti e per gli amministratori.

Le tipologie di rapporti contrattuali generalmente stipulati dalla Società sono state oggetto di attenta valutazione nel corso della mappatura dei rischi per valutare:

- a) le categorie di Parti Terze che possano essere considerate "sottoposte alla vigilanza" della Società;
- b) se sia astrattamente configurabile un loro interesse a commettere uno dei reati previsti dal decreto anche nell'interesse della Società;
- c) quali reati, in considerazione dell'attività concretamente svolta dalle Parti terze, potrebbero essere commessi da tali soggetti.

Le regole che disciplinano i rapporti tra Gaia Servizi e le Parti Terze sono contenute nel Regolamento per la gestione di gare ed appalti – approvvigionamenti, e in generale sono disciplinati dai seguenti presidi:

- Gestione dei CIG per tutti gli affidamenti e aggiudicazioni ad esclusione di quelli che avvengono con pagamento tramite cassa (vedi Regolamento cassa economale).
- Delega procura solo al Direttore Generale da parte del CDA
- Ordini fornitori tutti firmati dal Direttore Generale
- Autorizzazione al pagamento da parte dei responsabili di settore con apposizione del visto sulle fatture di acquisti di competenza della propria area.
- Autorizzazione finale al pagamento sempre del Direttore Generale gestita a livello informato.

Più in generale Gaia Servizi si impegna al fine di

- osservare le Leggi ed i regolamenti aziendali;
- improntare l'attività svolta a criteri di trasparenza, correttezza ed integrità;
- garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'attività svolta;
- garantire la tracciabilità delle operazioni avvenute con la Pubblica Amministrazione;
- rispettare i livelli gerarchici e gli indirizzi aziendali;
- comunicare eventuali criticità e manifestazioni del rischio;
- autorizzare ad operare con la Pubblica Amministrazione solo i soggetti identificati a tale scopo tramite una delega formale (che definisca chiaramente i poteri del delegato).

Di conseguenza viene fatto divieto di:

- porre in essere condotte tali da rientrare nelle fattispecie di reato di cui agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001;
- porre in essere comportamenti in conflitto di interessi o in contrasto con il Codice Etico;
- promettere e/o elargire agevolazioni, omaggi, vantaggi o somme di denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- porre in essere comportamenti contrari alla Legge ed al Codice Etico;
- riconoscere compensi, prestazioni, vantaggi non dovuti verso fornitori, collaboratori e dipendenti;
- fornire informazioni false o soggette al segreto d'ufficio;
- fare pressione o suggestione su funzionari pubblici al fine di influenzare i procedimenti amministrativi;
- destinare contributi o finanziamenti a scopi differenti da quelli di originaria assegnazione;
- alterare i sistemi informativi e i database della società;
- utilizzare ricettari illeciti e fare prescrizioni di medicinali indebite a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- danneggiare la concorrenza del mercato, agevolando, alcune ditte rispetto ad altre.

Particolari indicazioni, per ridurre il livello del rischio di questa famiglia di reati sono contenute anche nel Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza.